



Bruxelles, 24.10.2013
COM(2013) 728 final

2013/0348 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione dell'Unione europea in seno al Comitato misto creato dall'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, recante modifica dell'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 3 del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il divieto di restituzione dei dazi doganali è stabilito all'articolo 15 del protocollo n. 3 allegato all'accordo di associazione CE-OLP, modificato dalla decisione n. 1/2009 del Comitato misto UE-OLP del 24 giugno 2009¹. Il paragrafo 7 di tale articolo prevede un periodo di transizione prima della piena applicazione del divieto di restituzione dei dazi da parte della Cisgiordania e della Striscia di Gaza e offre a tale partner la possibilità di concedere la restituzione dei dazi ai propri esportatori o operatori economici durante tale periodo.

Il periodo di transizione è scaduto il 31 dicembre 2009. L'articolo 15, paragrafo 7, prevede tuttavia la possibilità di rivedere tale disposizione di comune accordo.

Su richiesta dell'OLP, la Commissione nel 2010 ha proposto di prorogare la durata di applicazione della disposizione fino al 31 dicembre 2012². Il Comitato misto UE-OLP non ha tuttavia mai adottato questa decisione. Il 6 dicembre 2012 l'OLP ha chiesto per iscritto una nuova proroga della durata di applicazione della disposizione per un periodo di quattro anni.

Conformemente all'articolo 39 del protocollo n. 3, le disposizioni del suddetto protocollo possono essere modificate da una decisione del Comitato misto.

Il testo della decisione sostituirà la disposizione di cui all'articolo 15, paragrafo 7.

Le parti hanno convenuto di prorogare di sei anni l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 7, con effetto dal 1° gennaio 2010, al fine di garantire agli operatori economici la chiarezza, la prevedibilità economica a lungo termine e la certezza del diritto, di assicurare la coerenza con richieste analoghe di altri paesi mediterranei e di regolarizzare altresì il periodo oggetto della proposta della Commissione facente seguito alla prima richiesta dell'OLP.

In attesa della sua adozione formale, nell'ambito del gruppo di lavoro paneuromediterraneo è stato convenuto di applicare il contenuto della presente decisione a decorrere dal 1° gennaio 2010.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Le parti interessate sono state consultate nell'ambito del gruppo di lavoro paneuromediterraneo e del comitato del codice doganale, sezione dell'origine.

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

Non è stato necessario ricorrere alla valutazione dell'impatto in quanto gli adeguamenti proposti sono di natura tecnica e non modificano nella sostanza il protocollo sulle norme di origine attualmente in vigore.

¹ GU L 298 del 13.11.2009, pag. 1.

² COM(2010) 166 del 21.4.2010.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La disposizione modificata relativa alla restituzione deve essere applicata retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2010.

La base giuridica della modifica di questa disposizione è l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La presente proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

Strumento proposto: decisione del Consiglio.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione dell'Unione europea in seno al Comitato misto creato dall'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, recante modifica dell'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 3 del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra¹, di seguito "l'accordo", modificato dalla decisione n. 1/2009 del Comitato misto UE-OLP del 24 giugno 2009², riguarda la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa.
- (2) L'articolo 15 del protocollo n. 3 contiene un divieto generale di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi per i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari. Questo articolo prevede tuttavia al paragrafo 7 che una restituzione o un'esenzione parziale possa essere applicata a determinate condizioni fino al 31 dicembre 2009.
- (3) Su richiesta dell'OLP, la Commissione nel 2010 ha proposto di prorogare la durata di applicazione dell'articolo 15 del protocollo n. 3 dell'accordo fino al 31 dicembre 2012³. Il Comitato misto UE-OLP non ha tuttavia mai adottato questa decisione.
- (4) Per garantire agli operatori economici la chiarezza, la prevedibilità economica a lungo termine e la certezza del diritto e regolarizzare altresì il periodo oggetto della proposta

¹ GU L 187 del 16.7.1997, pag. 3.

² GU L 298 del 13.11.2009, pag. 1.

³ COM(2010) 166 del 21.4.2010.

della Commissione, le parti hanno convenuto di prorogare di sei anni l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 7, con effetto dal 1° gennaio 2010.

- (5) Conformemente all'articolo 39 del protocollo n. 3, spetta al Comitato misto istituito dall'accordo decidere di modificare il protocollo di conseguenza.
- (6) È pertanto opportuno che l'Unione europea adotti in seno al Comitato misto la posizione definita nell'allegato progetto di decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare in seno al Comitato misto creato dall'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, per quanto riguarda la modifica dell'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, al fine di prorogare l'applicazione della suddetta disposizione, è definita nell'allegato progetto di decisione del Comitato misto.

Articolo 2

La decisione del Comitato misto è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO

Progetto di

DECISIONE N. [...] DEL COMITATO MISTO UE-OLP

del [...]

recante modifica dell'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, in particolare l'articolo 39 del protocollo n. 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra¹, di seguito "l'accordo", modificato dalla decisione n. 1/2009 del Comitato misto UE-OLP del 24 giugno 2009², consente a determinate condizioni la restituzione dei dazi doganali o degli oneri di effetto equivalente o l'esenzione parziale dagli stessi fino al 31 dicembre 2009.
- (2) Su richiesta dell'OLP, la Commissione nel 2010 ha proposto di prorogare la durata di applicazione dell'articolo 15 del protocollo n. 3 dell'accordo fino al 31 dicembre 2012³. Il Comitato misto UE-OLP non ha tuttavia mai adottato questa decisione.
- (3) Per garantire agli operatori economici la chiarezza, la prevedibilità economica a lungo termine e la certezza del diritto e regolarizzare altresì il periodo oggetto della proposta della Commissione, le parti dell'accordo hanno convenuto di prorogare di

¹ GU L 187 del 16.7.1997, pag. 3.

² GU L 298 del 13.11.2009, pag. 1.

³ COM(2010) 166 del 21.4.2010.

sei anni l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 3 dell'accordo a decorrere dal 1° gennaio 2010.

- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il protocollo n. 3 dell'accordo.
- (5) Poiché l'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 3 dell'accordo ha cessato di essere applicato il 31 dicembre 2009, la presente decisione deve applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2010,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 15, paragrafo 7, ultimo comma, del protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo seguente:

"Il presente paragrafo si applica fino al 31 dicembre 2015 e può essere riveduto di comune accordo."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Comitato misto
Il presidente
[...]